Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 218/2026

OGGETTO: ***Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: adesione al piano pensionistico Self–Invested Personal Pension (SIPP), articolo 24–ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante,* residente nel Regno Unito ininterrottamente dal 2000, rappresenta di essere proprietario di un immobile, sito nel Comune di ..., dal quale ritrae un reddito da locazione, e di una quota, pari a circa ..., di due immobili, siti nel Comune di ..., sui quali la madre ha il diritto di abitazione.

Precisa, altresì, di essere "*titolare di una posizione previdenziale costituita presso uno schema pensionistico diritto britannico denominato Self-Invested Personal Pension* (*di seguito, SIPP*), *gestita dall'intermediario finanziario AJ BELL MANAGEMENT*". Al riguardo, evidenzia che il SIPP:

- costituisce una forma di previdenza complementare disciplinata dal diritto del Regno Unito, che consente di ottenere, al termine della vita lavorativa, una pensione integrativa della pensione statale obbligatoria;

- si qualifica come "*fondo pensione personale (personal pension scheme) ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000* [...]*"* e l'intermediario autorizzato é vigilato dalla *"Financial Conduct Authority (FCA)",* autorità di vigilanza del settore finanziario del Regno Unito;

- è registrato presso "*l'amministrazione finanziaria britannica (HM Revenue & Customs) quale registered pension scheme e beneficia, per l'effetto, del regime di tax relief riconosciuto dall'ordinamento britannico ai contributi versati agli schemi pensionistici registrati*".

L'*Istante* precisa, altresì, che:

- il montante contributivo è alimentato da contributi versati dall'*Istante* e/o dai datori di lavoro presso i quali l'*Istante* ha prestato la propria attività lavorativa nel Regno Unito nonché, eventualmente, dal trasferimento di montanti maturati presso altri schemi previdenziali britannici;

- i redditi generati dalla gestione del montante contributivo incrementano il valore del montante medesimo e non sono assoggettati a imposizione nel Regno Unito durante la fase di accumulo;

- salvo casi eccezionali espressamente previsti (quali lo stato di malattia o di grave infermità del beneficiario, ovvero il diritto a una "*protected pension age*"), il beneficiario può prelevare le somme accumulate nella SIPP soltanto una volta raggiunta la "*normal minimum pension age*" stabilita dalla legislazione britannica;

- le prestazioni erogate dal SIPP - sia in forma di capitale che in forma di rendita periodica - sono assoggettate a imposizione nel Regno Unito ai fini dell'imposta sui redditi, atteso che l'articolo 18 della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 e ratificata con la legge 5 novembre 1990, n. 329, attribuisce "*in via generale*, *allo Stato di residenza del beneficiario la potestà impositiva sulle pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in relazione a un cessato impiego,* (...)". Pertanto, una volta "*acquisita la residenza fiscale in Italia, i proventi del* (...) *SIPP saranno ivi imponibili e potranno* (...) *essere assoggetti all'imposta sostitutiva*".

Ciò premesso, l'*Istante,* avendo intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2027 o 2028 per fruire del regime agevolato di cui all'articolo 24-*ter* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), chiede, richiamando la risposta a istanza di interpello n. 5, pubblicata il 9 gennaio 2024*,* di confermare che:

- i proventi che percepirà dal SIPP integrino il presupposto soggettivo di accesso al regime in commento e siano, pertanto, assoggettabili all'imposta sostitutiva del 7 per cento, unitamente ai restanti redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, in luogo della tassazione ordinaria progressiva;

- le modalità di prelievo di tali proventi non influiscono sulla qualificazione fiscale dei proventi, che "*rimangono sempre qualificati come redditi dell'articolo 49, comma 2, lettera a)"*, del TUIR;

- i redditi di locazione percepiti in Italia e il possesso di immobili siti in Italia, nei periodi di imposta precedenti il trasferimento, non siano ostativi all'accesso al descritto regime agevolato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che i proventi del SIPP, qualificandosi come redditi da pensione di fonte estera, siano assoggettabili, unitamente a tutti gli altri redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, all'imposta sostitutiva prevista dal citato articolo 24-*ter* del TUIR. A suo avviso, non osta la circostanza che il "*SIPP consenta al beneficiario di determinare autonomamente le modalità di investimento del montante contributivo entro il perimetro dei prodotti finanziari messi a disposizione dal gestore: si tratta, infatti, di una modalità di gestione della fase di accumulo che non incide sulla causa previdenziale del rapporto, la quale resta presidiata dal vincolo di destinazione delle somme e dalla loro indisponibilità sino al raggiungimento dell'età pensionabile*" e/o che il SIPP sia soggetto "*ad un sistema di prelievo che può avvenire* [...] *mediante attribuzione di una rendita fissa* [...] *oppure attraverso un sistema di prelievo variabile* [...]". Ciò in quanto i "*prelievi conserv*[a]*no la qualifica di reddito da pensione, indipendentemente dalla modalità con cui si verific*[a]*no*" essendo"*distribuzioni del montante pensionistico maturato e non* [...] *restituzione di capitale investito".*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 24-*ter* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce, al comma

1, che «*le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione*».Ai sensi del successivo comma 2, l'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, che trasferiscono la residenza da Paesi con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa con l'Italia.

In base al comma 4 della citata disposizione normativa, l'opzione è valida per i primi nove periodi di imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, anno in cui (ai sensi del successivo comma 5) l'opzione diviene efficace e la stessa deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. 167878 (di seguito "*Provvedimento*"), sono state stabilite le "*Modalità applicative*

del regime di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR".

Chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina in questione sono stati forniti con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, nonché con diverse risposte a istanze di interpello pubblicate, consultabili nell'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della disciplina agevolativa in commento.

In particolare, con la risposta n. 21, pubblicata il 29 gennaio 2024, è stato precisato che "*l'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione di possedere redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri. In particolare, in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati*.

Come chiarito, al riguardo, con la citata circolare n. 21/E del 2020:

- il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia;

- rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente;

- l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni)

erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro".

Con la risposta a istanza di interpello n. 616, pubblicata il 20 settembre 2021, è stato, inoltre, precisato che le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita "*sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana*" recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Con la medesima risposta n. 616 del 2021 è stato, infine, precisato che le prestazioni pensionistiche integrative erogate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte, in forma di capitale o rendita, a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla prestazione, sono "*riconducibili nell'ambito dei redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR*", anche qualora tali prestazioni siano erogate prima del raggiungimento dell'età pensionabile. Ciò in quanto va "*considerata* [...] *la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire* [...] *una pensione integrativa nella forma di rendita e/ o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell'età pensionabile*".

Ciò premesso, con la citata risposta a istanza di interpello n. 5 del 2024, peraltro richiamata dallo stesso *Istante*, è stato precisato che:

- "*il SIPP costituisce una forma di previdenza complementare ai sensi del diritto britannico che ha la finalità di incentivare le persone a maturare una pensione integrativa in aggiunta rispetto alla pensione statale obbligatoria al termine della propria vita lavorativa* e [...] *quando comincerà a prelevare somme dal SIPP ovvero il montante contributivo ivi presente sarà utilizzato per garantire all'Istante una rendita periodica, quest'ultimo sarà un reddito imponibile rientrante nell'ambito di applicazione dell'imposta sui redditi prelevata dal Regno Unito*";

- il SIPP *"è un fondo pensione personale ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000* [...] *fornito da un intermediario britannico autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA)* e che "*il montante contributivo del SIPP deriva principalmente da contribuzioni versate direttamente nel SIPP dai precedenti datori di lavoro e dal trasferimento del montante contributivo maturato in un'altra forma di previdenza complementare britannica offerta* [...] *da un altro dei propri precedenti datori di lavoro";*

- *"lo schema pensionistico SIPP detenuto presso l'intermediario finanziario britannico prevede,* [...]*, che fatti salvi casi eccezionali (quali ad esempio, per malattia del beneficiario), l'Istante possa prelevare i fondi del SIPP solo dopo aver raggiunto l'età pensionabile"* e per ricevere le prestazioni dal SIPP "*è necessario aver raggiunto l'età pensionabile minima normale o qualsiasi età minima stabilita di volta in volta dal governo. L'età minima normale di pensionamento è la prima età in cui è possibile percepire le prestazioni pensionistiche, tranne in caso di malattia, malattia grave* [...]";

- "*il collegamento con una precedente attività lavorativa e il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, riconducono tale schema previdenziale a quello pensionistico anche ai fini delle imposte sui redditi italiane*".

Sulla base dei principi sopra esposti, atteso che le prestazioni erogate dal SIPP rientrano tra i redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera *a*), del TUIR, l'*Istante* potrà, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa di riferimento (non oggetto di valutazione in tale sede), accedere al regime previsto dall'articolo 24-*ter* del TUIR, a decorrere dal periodo di imposta di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, non rilevando le modalità di prelievo di tali proventi né la circostanza di possedere immobili in Italia o di ritrarne redditi da locazione nei periodi di imposta precedenti il trasferimento.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)